

PRASSI FLASH

Prassi flash del 30 marzo 2020

Perdite Irpef 2014 da accertamento utilizzabili integralmente fino al 2017

Alessandro Bonuzzi – dottore commercialista e revisore legale

Il documento di prassi
Risposta a interpello n. 94/2020
Il caso
<p>L'Agenzia delle entrate, con emissione di avviso di accertamento notificato nel mese di novembre 2019, ha rettificato il modello Unico PF 2015 del signor Alfa, imprenditore individuale (agente) in contabilità ordinaria, assoggettando a tassazione separata 2 indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), Tuir.</p> <p>Per effetto della rettifica, l'anno d'imposta 2014 dell'impresa individuale del signor Alfa si è chiuso con una perdita fiscale. Parte di tale perdita è stata portata in diminuzione dai redditi da partecipazione relativi al medesimo anno d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, Tuir nella formulazione al tempo vigente.</p> <p>Considerate le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite operate dalla Legge di Bilancio 2019 e al fatto che l'esistenza della perdita è stata accertata solo a seguito dei controlli operati dall'Agenzia delle entrate, Alfa chiede di conoscere il corretto comportamento da tenere relativamente alla riportabilità della quota parte di perdita non utilizzata prodottasi nel 2014.</p> <p>Al riguardo, Alfa ritiene di poter utilizzare la perdita residua 2014 a partire dall'anno di imposta 2018, siccome la stessa è emersa solo nel 2019 a seguito dell'avviso di accertamento.</p>
La soluzione
<p>A seguito delle novità introdotte, con decorrenza dal periodo d'imposta 2018, dall'articolo 1, comma 23, lettera a), n. 2), L. 145/2018, che ha riscritto l'articolo 8, comma 3, Tuir, tutte le perdite conseguite da soggetti Irpef nell'ambito del reddito d'impresa devono essere computate in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none">- dei relativi redditi conseguiti nel medesimo periodo d'imposta e,

- per la differenza, dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, nel limite dell'80% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

La precedente disciplina distingueva invece tra perdite d'impresa prodotte:

- in regime di contabilità semplificata, le quali potevano essere utilizzate solo in modo orizzontale a riduzione dei redditi del medesimo periodo d'imposta di realizzo della perdita;
- in regime di contabilità ordinaria, le quali potevano essere utilizzate solo in modo verticale a riduzione dei redditi d'impresa dell'anno oppure dei 5 periodi d'imposta successivi.

Sebbene in vigore dal 2018, il nuovo regime delle perdite Irpef trova applicazione anche per le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018, quindi anche per le perdite prodotte negli anni 2013 – 2017.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato da Alfa, la sopravvenuta conoscenza della perdita relativa al 2014 solo nel 2019 non consente di ritenerla utilizzabile dal 2018 in avanti. Difatti, se Alfa si fosse comportato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d'imposta 2014 la perdita accertata nel 2019.

A parere dell'Agenzia delle entrate, si deve invece ritenere che la perdita relativa al periodo d'imposta 2014, emersa nel 2019, sia utilizzabile:

- ai sensi del previgente [articolo 8](#), comma 3, Tuir, per l'intero importo che trova capienza nei redditi d'impresa dei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017;
- ai sensi dell'attuale versione dell'articolo 8, comma 3, Tuir, nel limite dell'80% del reddito d'impresa del periodo d'imposta 2018 e dei periodi d'imposta successivi, senza che vi sia alcun limite temporale alla riportabilità, trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto.

Pertanto, se la perdita 2014 ammontasse a 200.000 euro e si fossero prodotti nei periodi d'imposta successivi i seguenti risulta fiscali:

- 2015 → reddito di 40.000 euro;
- 2016 → reddito di 40.000 euro;
- 2017 → reddito di 20.000 euro;
- 2018 → reddito di 50.000 euro;
- 2019 → perdita di 10.000 euro;

la stessa potrebbe essere così utilizzata:

- 40.000 euro nel 2015 (residuo di 160.000 euro);
- 40.000 euro nel 2016 (residuo di 120.000 euro);
- 20.000 euro nel 2017 (residuo di 100.000 euro);
- 40.000 (50.000 × 80%) euro nel 2018 (residuo di 60.000 euro).

Nell'anno 2019 si avrebbe una perdita riportabile nel 2020 di 70.000 euro (10.000 + 60.000).

Malgrado l'Agenzia delle entrate non fornisca alcuna indicazione operativa al riguardo, va tenuto conto che, sotto il profilo pratico, la perdita 2014 può essere recuperata mediante la presentazione di dichiarazioni integrative "a favore" per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cd. dichiarazioni integrative a catena).

I precedenti

[Risposta a interpello n. 45/2020](#)

[Circolare n. 8/E/2019](#)

[Circolare n. 4/E/2019](#)

Circolare Assonime n. 33/2011

Gli articoli correlati

"Le regole del riporto delle perdite per i soggetti Irpef" – Giovanni Valcarengi, La rivista delle operazioni straordinarie, n. 10/2019

"Il riporto delle perdite fiscali (post Legge di Bilancio 2019)" – La circolare tributaria, n. 37/2019

"Le novità sul regime del riporto delle perdite in ambito Irpef" - Giovanni Valcarengi, La circolare tributaria, n. 18/2019

"Lo scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate" – Gianfranco Antico, La circolare tributaria, n. 14/2019

"Le limitazioni all'utilizzo delle perdite dei semplificati operano anche nel caso di cambio di regime" – Centro Studi Tributari Euroconference, La circolare tributaria, n. 9/2019

"Il nuovo regime delle perdite delle imprese Irpef" – Alessandro Bonuzzi, La circolare tributaria, n. 4/2019

"Regole di utilizzo delle perdite d'impresa pregresse accertate" - Sandro Cerato, Ecnews 25 Marzo 2020

"La gestione delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone" - Federica Furlani, Ecnews 17 Ottobre 2019

"Soggetti Irpef e perdite d'impresa" - Federica Furlani, Ecnews 10 Luglio 2019

"Perdite Irpef con obbligo di utilizzo" - Fabio Garrini, Ecnews 27 Maggio 2019

"Perdite 2017 compensabili anche dopo il 2020" - Lucia Recchioni, Ecnews 12 Aprile 2019

"Le "riesumate" perdite dei semplificati, utilizzabili anche dai forfettari" - Fabio Garrini, Ecnews 8 Febbraio 2019

"Regime perdite Irpef: disposizioni transitorie "non aggirabili" - Alessandro Bonuzzi, Ecnews 1° Febbraio 2019

"Riporto delle perdite per i soggetti Irpef: novità con effetti retroattivi" - Lucia Recchioni, Ecnews 9 Gennaio 2019

Euroconference **NEWS**

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Il quotidiano telematico di Euroconference
diretto da **Sergio Pellegrino** e **Giovanni Valcarenghi**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e
rimani informato su tutte le news
www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

DIREZIONE SCIENTIFICA

Alessandro Bonuzzi

COMITATO DI REDAZIONE

Alessandro Bonuzzi Luigi Scappini

REDAZIONE

Chiara Ridolfi

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circulari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Settimanale
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2020

Euro 70,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal **link**:

http://www.euroconference.it/area_riservata_login.

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Numero registro stampa n.2132
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN 2705-005X

Per i contenuti di "Prassi flash" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.